



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DEL LAZIO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL  
PREZZO IN SEDE DI GARA – Via della Pisana, 1301, Roma”  
(art. 53 c. 2 lett. c - D.Lgs. 163/06)

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE SPECIALE**



## SOMMARIO

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ARTICOLO 2 IMPORTO DEI LAVORI, OPERE COMPRESSE, VARIANTI AL PROGETTO .....	3
ARTICOLO 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI.....	5
ARTICOLO 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA, QUALIFICAZIONE .....	5
ARTICOLO 5 ELABORATI DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE POSTI A BASE DI GARA .....	6
ARTICOLO 6 PROGETTAZIONE DEFINITIVA.....	7
<i>Elaborati costituenti il progetto definitivo.....</i>	7
ARTICOLO 7 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE .....	8
<i>Elaborati costituenti il progetto esecutivo.....</i>	8
<i>Coordinatore in fase di progettazione .....</i>	9
ARTICOLO 8 AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO .....	10
ARTICOLO 9 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE .....	10
<i>B.1 Qualità estetica, qualità dei materiali, aspetti funzionali e distributivi dell'edificio e delle aree esterne, impiego di materiali;.....</i>	12
<i>B.2 Qualità e pregio tecnico della dotazione impiantistica .....</i>	12
<i>B.3 Qualità e pregio tecnico delle strutture.....</i>	13
<i>B.4 Organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza degli utenti.....</i>	13
ARTICOLO 10 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO.....	14
ARTICOLO 11 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	14
ARTICOLO 12 RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA - SUBAPPALTO .....	15
ARTICOLO 13 SVOLGIMENTO DELL' APPALTO - PROGRAMMA DEI LAVORI.....	15
ARTICOLO 14 PIANO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO.....	16
ARTICOLO 15 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI .....	17
<i>Consegna dei lavori - inizio e termine per l'esecuzione degli stessi:.....</i>	17
<i>Sospensioni .....</i>	18
ARTICOLO 16 CARTELLI DI CANTIERE.....	18
ARTICOLO 17 PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI IN GENERE.....	18
ARTICOLO 18 VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE .....	19
ARTICOLO 19 OPERE IN ECONOMIA .....	19
ARTICOLO 20 REVISIONE PREZZI.....	19
ARTICOLO 21 DIREZIONE DEI LAVORI.....	19
ARTICOLO 22 DIRETTORE DI CANTIERE E CAPO CANTIERE.....	20
ARTICOLO 23 CONDOTTA DEI LAVORI.....	21
ARTICOLO 24 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE.....	22
ARTICOLO 25 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI .....	23
ARTICOLO 26 CONTO FINALE E COLLAUDO .....	23
ARTICOLO 27 SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	24
ARTICOLO 28 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI.....	26

---

ARTICOLO 29 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	27
<i>Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro contributi ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualità ed assistenza.....</i>	27
<i>Osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica.....</i>	29
<i>Oneri ed obblighi a carattere generale.....</i>	29
<i>Condizioni aggiuntive .....</i>	31
ARTICOLO 30 PENALITÀ.....	32
30.1 - <i>Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato.....</i>	32
30.2 - <i>Violazioni alla presentazione della progettazione esecutiva .....</i>	32
30.3 - <i>Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato.....</i>	32
ARTICOLO 31 CONTROVERSIE.....	33

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, PREVIA  
ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PREZZO IN SEDE DI GARA –  
Via della Pisana, 1301, Roma

**Articolo 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la PROGETTAZIONE ESECUTIVA e L'ESECUZIONE DEI LAVORI per l'ampliamento della sede del Consiglio Regionale del Lazio, previa acquisizione del PROGETTO DEFINITIVO ed il PREZZO in sede di gara. L'ampliamento consta nella realizzazione *ex novo* di n. 2 palazzine, definite da tre livelli fuori terra più un piano interrato ed un corpo centrale.

Nella realizzazione delle nuove palazzine rientrano anche i lavori per la demolizione di un prefabbricato esistente e di sistemazione delle aree esterne, di cui al Permesso di Costruire allegato.

Il progetto preliminare, posto a base di gara, è quello relativo al Permesso di Costruire n. 200, rilasciato dal Comune di Roma in data 24/03/2011.

Il progetto definitivo, da acquisire in sede di offerta, dovrà rispettare le linee essenziali del progetto preliminare posto a base di gara. Dovrà essere elaborato in modo da non stravolgere le indicazioni progettuali preliminari. Eventuali richieste di variante essenziale, da sottoporre al giudizio del Comune di Roma e/o agli Organi preposti ad Autorizzazioni e *Nulla Osta*, saranno a carico dell'impresa proponente.

L'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti, ai sensi del D.M. n. 145/2000 e del D.P.R. n. 207/2010, ove non in contrasto con le condizioni espresse nel presente capitolato prestazionale.

**Articolo 2**  
**IMPORTO DEI LAVORI, OPERE COMPRESSE, VARIANTI AL PROGETTO**

**L'importo a base d'asta**, relativo all'esecuzione dei lavori ed alla progettazione, è pari ad € 7.939.360,47 (Euro settemilioninovecentotrentanovemilatrecentosessanta/47), oltre IVA così suddiviso:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Esecuzione dei lavori  | € 7.689.360,47 |
| • Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | € 250.000,00   |

**IMPORTO A BASE D'ASTA** € **7.939.360,47**

- |   |              |
|---|--------------|
| • Oneri per la sicurezza dei lavoratori sui cantieri, ai sensi del D.Lgs.81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta, comprensivi degli oneri per le interferenze | € 320.390,02 |
|---|--------------|

Il concorrente, nella formulazione dell'offerta, deve tener conto di tutti gli elementi, anche non direttamente esplicitati nei documenti di appalto posti a base di gara; pertanto il

prezzo offerto remunera l'Impresa di tutti i lavori, servizi, spese, prestazioni oneri ed utili, necessari ad eseguire le opere rappresentate nel progetto e/o descritte nel Capitolato. È obbligo dell'Impresa, prima della definizione e presentazione dell'offerta, controllare accuratamente *in loco* i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali e considerare ogni onere che l'esecuzione del lavoro comporti.

Il prezzo relativo alle spese tecniche di progettazione é comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso:

- la relazione geologica;
- degli oneri relativi ad incarichi professionali e tecnici per il controllo degli scavi archeologici da effettuare, compreso lo svolgimento ed il completamento dell'iter burocratico per l'ottenimento di eventuali *Nulla Osta* e/o Autorizzazioni rilasciate dagli organi amministrativi preposti, successivamente all'affidamento dei lavori;
- le varianti al progetto eventualmente richieste dagli organi competenti;
- la richiesta per il rilascio delle autorizzazioni inerenti l'abbattimento delle piante di alto fusto ricadenti all'interno delle aree oggetto d'intervento;
- il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'elaborazione dei relativi piani;
- eventuale svolgimento dell'iter burocratico per la richiesta e l'ottenimento del Permesso di Costruire in variante, qualora, anche a seguito di richiesta da parte della stazione appaltante, si riconosca come migliorativa una variante essenziale al progetto preliminare posto a base di gara. Rientrano in questo procedimento, le richieste per l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni e *Nulla Osta*, propedeutiche al rilascio dell'eventuale nuovo Permesso di Costruire.

Nella fase di progettazione definitiva sono ammesse tutte quelle varianti che, senza modificare l'importo complessivo dei lavori e nel rispetto delle linee essenziali del progetto preliminare, costituiscano migliorie tecniche e prestazionali, sia in sede di esecuzione che di esercizio e mantenimento dell'opera.

Il prezzo relativo alle spese dei lavori è comprensivo:

- dei rilievi;
- degli scavi geologici per sondaggi e saggi;
- degli scavi archeologici;
- del completo finimento, in ogni loro parte, di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente capitolato, per dare le opere stesse perfettamente compiute, a regola d'arte e funzionanti;
- dei lavori di sistemazione degli spazi esterni, come riportati nel progetto definitivo presentato in sede di offerta, comprensivi di quelli previsti dal progetto preliminare posto a base di gara;
- di tutte le spese, oneri ed obblighi riportati nel presente capitolato.

Nella fase di esecuzione dei lavori, l'appaltatore non potrà apportare al progetto alcuna modifica o variazione senza l'approvazione scritta dei competenti organi dell'amministrazione, pena l'immediata demolizione o ripristino delle opere non autorizzate.

Le varianti al progetto esecutivo saranno ammesse alle condizioni previste dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e saranno valutate con i criteri previsti dall'art. 168 del DPR n. 207/10.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso d'esecuzione, quelle variazioni, soppressioni od aggiunte, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e

dell'economia dei lavori, fermo restando quanto disposto dagli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Per ogni nuovo prezzo che si dovesse rendere necessario, sarà applicata la Tariffa del Prezziario vigente della Regione Lazio e, sullo stesso prezzo, sarà applicato il ribasso desumibile dall'offerta dell'Impresa presentata in fase di gara.

Qualora le varianti in corso d'opera dovessero comportare la necessità di acquisire pareri e/o autorizzazioni, saranno concesse proroghe sull'ultimazione dei lavori, qualora detti pareri/autorizzazioni siano vincolanti al prosieguo dell'opera.

### **Articolo 3** **DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI**

I lavori da eseguire per portare a termine l'opera sono quelli risultanti e/o desumibili dagli elaborati del progetto preliminare e possono riassumersi, in via esemplificativa e non esaustiva, come segue:

- demolizioni, scavi, rinterri e trasporti;
- opere di fondazione, strutture in elevazione, impermeabilizzazioni e coibentazioni;
- murature interne ed esterne, pavimentazioni e rivestimenti, intonaci interni ed esterni;
- infissi e serramenti, opere in ferro e metallo;
- opere in pietra, opere da vetraio, opere varie di finitura;
- impianto idrico-sanitario, impianto di riscaldamento, impianti elettrici, di sollevamento e speciali;
- impianto di video-sorveglianza, interno ed esterno da collegarsi con la centrale di video-servizio esistente;
- sistemazione delle aree esterne;
- collegamento delle aree esterne alla viabilità interna.

### **Articolo 4** **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA, QUALIFICAZIONE**

Sono ammessi alla gara i Concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e) o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8 nonché i soggetti di cui alla lett. f) e *f-bis*) in possesso dei requisiti di seguito specificati, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36, 37, 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dagli artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 207/2010.

Nel rispetto dell'art. 40 del Codice (Qualificazione per eseguire i lavori pubblici), le imprese devono possedere sia la qualificazione per le categorie dei lavori da realizzare che la qualificazione per le prestazioni di progettazione.

Le categorie di lavori sono le seguenti:

- OG 1: Classifica VI prevalente – edifici civili ed industriali – (importo lavori fino a Euro 10.329.000,00);

- OG 11: Classifica III – impianti tecnologici – (importo lavori fino a Euro 1.033.00,00);

Le categorie per le prestazioni di progettazione sono le seguenti:

- Per i lavori riferibili alla Cat. OG 1 - classe e categoria professionale I (art.14 L.143/49).
- Per i lavori riferibili alla Cat. OG 11 - classe e categoria professionale III (art.14 L.143/49).

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 (Codice degli Appalti), tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili a cottimo. Per i lavori relativi alla categoria prevalente la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30 per cento.

Qualora gli offerenti non siano muniti dei requisiti richiesti o del certificato SOA, gli stessi possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di un altro soggetto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del Codice ("Avvalimento").

Qualora gli offerenti non siano muniti di certificato SOA per progettazione, gli stessi dovranno associarsi in R.T.I. o indicare, in sede di offerta, uno dei soggetti, di cui all'art. 90 comma 1 lettere d) e) f) fbis) g) e h) del D.Lgs.163/2006, dotato dei requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. 207/2010.

## **Articolo 5**

### **ELABORATI DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE POSTI A BASE DI GARA**

Il progetto preliminare ed il presente capitolato individuano i requisiti minimi e inderogabili dell'opera oggetto dell'appalto.

Il progetto preliminare posto a base di gara è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Progetto architettonico
- b) Planimetria per stipula di atto d'obbligo identificativa della superficie da destinare a parcheggi ed aree verdi;
- c) Relazione di verifica degli indici di P.R.G.
- d) Relazione tecnica asseverata;
- e) Relazione geologica preliminare;
- f) Relazione archeologica;
- g) Nulla Osta Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma;
- h) Nulla Osta A-Usl;
- i) Permesso di Costruire n. 200 del 24/03/2011, rilasciato dal Comune di Roma;
- j) Relazione di calcolo preliminare
- k) Relazione di prefattibilità ambientale
- l) Relazione sulle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza



---

## **Articolo 6**

### **PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

Le imprese partecipanti alla gara, dovranno elaborare il progetto definitivo che dovrà essere sviluppato a partire dal progetto preliminare posto a base di gara.

Il progetto definitivo dovrà rispondere ai requisiti ed alle specifiche previste dalla normativa nazionale vigente ed a quelle elencate nel presente capitolato e dovrà far riferimento alla L.R. n. 6 del 27/05/2008.

Si precisa che il progetto definitivo dovrà prevedere la realizzazione dell'opera in tre fasi:

- 1) - Realizzazione del corpo centrale che sarà collegato all'edificio esistente e realizzazione di percorsi coperti riservati al personale di servizio presso la tensostruttura per garantire il sicuro passaggio e collegamento all'edificio principale;
- 2) - Esecuzione della prima palazzina in posizione frontale rispetto alla palazzina "M" esistente
- 3) - Demolizione della tensostruttura e realizzazione della seconda palazzina, solo dopo aver consegnato e reso agibile la prima palazzina

#### **Elaborati costituenti il progetto definitivo**

Il Progetto Definitivo sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Dovrà essere redatto nel rispetto dell'articolazione plano-volumetrica prevista nel progetto preliminare, ferma restando la possibilità di proporre soluzioni alternative che offrano una migliore qualità funzionale, architettonica ed ambientale nonché ottimizzazione di spazi e percorsi interni ed esterni.

Il progetto definitivo potrà modificare l'organizzazione tipologica e funzionale, dovendo rispettare inderogabilmente il numero dei vani (riservati ai 48 uffici per i Consiglieri con servizio igienico personale e segreteria annessa), prediligendo tutte quelle soluzioni tecnico/architettoniche che non comportino una variante all'impostazione generale.

Dovrà invece essere mantenuta invariata la Superficie Utile Lorda (SUL) come da Permesso di Costruire rilasciato e dovranno essere rispettate le norme urbanistiche ed edilizie del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio del Comune di Roma.

È ammessa ampia libertà relativamente all'impiego di nuove tecnologie costruttive, materiali ed impianti.

Il Progetto definitivo, ferme restando le prescrizioni del Disciplinare di Gara in relazione alle forme di presentazione dello stesso, consisterà degli elaborati stabiliti dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero:

- a) relazione generale del progetto definitivo (di cui all'art. 25 del D.P.R. 207/2010);
- b) relazione sulle strutture, relazione tecnica delle opere architettoniche, relazione tecnica degli impianti (di cui all'art. 26 del D.P.R. 207/2010);
- c) rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici (di cui all'art. 28 del D.P.R. 207/2010);
- e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti (di cui all'art. 29 del D.P.R. 207/2010);
- f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (di cui all'art. 30 del D.P.R. 207/2010);

- g) elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi (di cui all'art. 32 del D.P.R. 207/2010); schede tecniche di dettaglio per i materiali utilizzati ed i relativi giustificativi di prezzo;
- h) computo metrico estimativo;
- i) quadro economico.

Il computo metrico estimativo, elaborato a misura, sarà meramente indicativo delle lavorazioni e servirà esclusivamente per la contabilizzazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori, in quanto l'appalto, ai sensi dell'art. 53 c.4, verrà stipulato a corpo. Nel computo dovranno essere indicate anche le percentuali delle singole lavorazioni costituenti l'importo, organizzate per categorie simili.

Tutti gli elaborati di progetto, inoltre, dovranno essere sottoscritti, oltre che dal progettista, dall'Impresa per condivisione delle scelte progettuali, tecniche ed economiche e conferma dei contenuti (in caso di associazioni o consorzi gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai legali rappresentanti di tutti gli associati o consorziati).

I concorrenti non potranno accampare pretese di sorta per le progettazioni presentate in gara; che restano di proprietà dell'amministrazione, anche successivamente all'aggiudicazione della gara, come anche il progetto prescelto.

## **Articolo 7**

### **PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE**

L'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto dovrà redigere il progetto esecutivo dell'opera.

Il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità e dimensione.

#### **Elaborati costituenti il progetto esecutivo**

Il Progetto esecutivo consisterà degli elaborati stabiliti dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piani di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
- h) cronoprogramma (programma dei lavori);
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- k) schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- l) ogni altro elaborato che, a giudizio del progettista e dell'Impresa, sia idoneo alla completa individuazione delle opere ed alla loro esecutività, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi sottesi dall'intervento e la qualità delle opere

---

attraverso la loro rappresentazione progettuale e l'individuazione di un sistema di controllo e di verifica in corso d'opera predefinito in sede progettuale.

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme.

Il calcolo delle strutture dovrà essere eseguito in conformità alle norme vigenti ed in particolare nel rispetto del D.M. 14/01/2008 "Nuove norme tecniche per le Costruzioni".

Ai sensi del Dlgs. 81/2008, ed in relazione al D.Lgs. n. 163/2006, il progettista s'impegna, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, a predeterminare, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, la definizione dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, nonché la loro durata.

Il progettista s'impegna inoltre ad attenersi ai principi ed alle misure generali di sicurezza, cui l'opera deve rispondere nell'interesse dei lavoratori e della collettività.

Il progetto esecutivo, sottoscritto dal progettista e dall'Impresa, per condivisione delle scelte progettuali, tecniche ed economiche e conferma dei contenuti (in caso di associazioni o consorzi gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai legali rappresentanti di tutti gli associati o consorziati), dovrà essere asseverato dai progettisti come rispondente a tutte le norme (che dovranno essere elencate nella dichiarazione stessa), applicabili all'intervento.

I progettisti concluderanno tale dichiarazione assicurando che il progetto abbia tutti i requisiti necessari per la validazione prevista nella Sezione IV dell'Allegato XXI al D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Coordinatore in fase di progettazione**

Il progetto esecutivo dovrà essere verificato ed approvato (con visto di tutti gli elaborati per attestazione della suddetta verifica) dal **Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione**, se diverso dal progettista, che dovrà anche:

- a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV;
- b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI al D.Lgs 81/2008, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del D.Lgs 81/2008;
- d) redigere il Piano di Manutenzione di cui all'art. 38 del D.P.R. 207/2010;
- e) indicare i costi per la sicurezza, le schede tecniche dei materiali, i dispositivi di sicurezza per l'utenza.
- f) redigere il programma dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà comprendere tutte le indagini ed i rilievi e quanto altro necessario al fine di evitare i rischi, per i lavoratori e per l'utenza finale, derivanti dalle caratteristiche del sito e dalle condizioni di utilizzo generali (accessibilità, permanenza, circolazione, etc.).

Le schede tecniche dei materiali dovranno indicare tutte le notizie necessarie ad individuare e valutare i rischi, nonché le misure di prevenzione e protezione da adottare durante la messa in opera e nella successiva fase di gestione.

Sono a carico del Coordinatore in fase di progettazione i seguenti oneri:

- Contatti con i Comandi dei Vigili urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, personale tecnico e stradale del Comune al fine di pianificare gli interventi necessari alla esecuzione delle opere, in modo compatibile con le esigenze della circolazione e della quiete dei cittadini;
- Il rispetto dei locali regolamenti.

### **Articolo 8 AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO**

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### **Articolo 9 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli interventi indicati nella seguente tabella ed ai rispettivi punteggi massimi:

<b>ELEMENTO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>A OFFERTA ECONOMICA</b>	
<b>A.1 - Prezzo offerto</b>	30
<b>B OFFERTA TECNICA</b>	
<b>B.1 - Qualità estetica, qualità dei materiali, aspetti funzionali e distributivi dell'edificio e delle aree esterne, impiego di materiali rispondenti ai criteri selezionati dalla L.R. n. 6/2008</b>	35
<b>B.2 - Qualità e pregio tecnico della dotazione impiantistica, rispondente ai criteri selezionati dalla L.R. n. 6/2008</b>	10
<b>B.3 - Qualità e pregio tecnico delle strutture</b>	10
<b>B.4 - Organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza degli utenti</b>	10
<b>C. OFFERTA TEMPO</b>	
<b>C.1 - Tempo impiegato per l'esecuzione</b>	5
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la seguente formula:

$$K_i = A.1 \times 30 + B.1 \times 35 + B.2 \times 10 + B.3 \times 10 + B.4 \times 10 + C.1 \times 5$$

Dove:

- $K_i$  è il punteggio totale attribuito al concorrente  $i$ -esimo;
- A.1 è il prezzo offerto

- B.1, B.2, B.3, B.4, sono i coefficienti espressi in valori centesimali attribuiti al concorrente i-esimo.
- C.1 è la durata di esecuzione dei lavori

Per l'attribuzione dei coefficienti saranno utilizzati i seguenti criteri:

**Il coefficiente A1** relativo all'elemento prezzo, sarà determinato adottando la formula:

$$A_i = \frac{1+(Y/X)}{1+(Z/X)} \times 30$$

Dove:

- $A_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- $X = 100$
- $Y$  = percentuale di ribasso offerto dal concorrente i-esimo
- $Z$  = ribasso massimo offerto

Il concorrente dovrà indicare nella busta "**D - offerta economica**" di cui al disciplinare di gara, i seguenti valori:

- a) prezzo netto a corpo offerto per l'esecuzione dei lavori;
- b) prezzo offerto per le spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. L'offerta deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori ed il totale complessivo;
- c) sommatoria dei prezzi a + b, di cui sopra; questa sommatoria non può essere superiore all'importo posto a base d'asta.

In caso di discordanza fra il valore di cui al precedente punto d) con quelli relativi ai punti a) b) c) precedenti, avranno valore i prezzi di cui alle voci a) b) c) precedenti. La commissione provvederà a rettificare il valore della voce d).

Relativamente agli **elementi B.1, B.2, B.3 e B.4**, nell'ambito dei criteri motivazionali di seguito riportati, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica, sulla seguente scala di giudizi:

- sufficiente (0,20)
- discreto (0,40)
- buono (0,60)
- ottimo (0,80)
- eccellente (1,00)

Saranno ammissibili punteggi intermedi, qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. Per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Ai fini dell'assegnazione, da parte dei componenti la commissione di gara, del suddetto coefficiente per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri B.1, B.2, B.3 e B.4 si valuteranno i contenuti dell'offerta tecnica proposta con riferimento ai seguenti elementi:

---

**B.1 Qualità estetica, qualità dei materiali, aspetti funzionali e distributivi dell'edificio e delle aree esterne, impiego di materiali;**

Saranno considerati elementi qualificanti i seguenti elementi:

- 4) - Qualità dei prospetti ed uso dei materiali, in relazione al rapporto visivo con il contesto urbanistico e paesaggistico, con la struttura esistente e con la funzione istituzionale che rappresenta;
- 5) - Qualità e tipologia dei materiali con particolare riferimento alla durabilità ed alla semplicità di manutenzione, selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati (riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di provenienza locale), non nocivi per la salute, degli operai che li lavorano e degli utenti che frequenteranno gli ambienti in futuro;
- 6) - Valorizzazione dei sistemi di accesso (atrio), delle vie d'esodo, della razionalizzazione dei percorsi interni ed esterni, ai fini della controllabilità e della facilità di individuazione degli spazi e dei percorsi, in modo da garantire una facile fruizione e deambulazione;
- 7) - Disposizione plano-altimetrica dei vani, luminosità degli ambienti interni e protezione degli stessi dall'abbagliamento; predisposizione di sale riunione e spazi comuni, flessibilità e modificabilità degli ambienti, uso di sistemi energetici passivi;
- 8) - Qualità degli spazi esterni; presenza di percorsi coperti esterni che permettano di collegare le diverse funzioni esistenti e di progetto; uso dell'esterno come giardino di facile accesso e manutenzione; impiego di pavimentazioni drenanti al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore;
- 9) - Qualità delle soluzioni afferenti l'insonorizzazione e la coibentazione, la privacy ed il *comfort* termico ed igrometrico, garantiti permanentemente attraverso sistemi passivi.

**B.2 Qualità e pregio tecnico della dotazione impiantistica**

Saranno considerati qualificanti i seguenti elementi :

- 1) - Impiego di soluzioni impiantistiche e tecnologiche intelligenti finalizzate al contenimento dei consumi ed al miglioramento del rendimento energetico (es. *free cooling*, recuperatori di calore, etc.);
- 2) - Adozione di accorgimenti progettuali tesi a migliorare il *comfort* termo-igrometrico e a minimizzare i tempi per la messa a regime dell'impianto termico;
- 3) - soluzioni che garantiscano facilità ed economicità nella conduzione e nella manutenzione degli impianti, utilizzo di principi, soluzioni e materiali tipici della sostenibilità edilizia;
- 4) - Utilizzo di tecnologie inerenti fonti di energia rinnovabile per la produzione energetica; integrazione architettonica con l'edificio, massima efficienza e capacità di conservazione del calore per quanto riguarda i sistemi rinnovabili di acqua calda sanitaria;
- 5) - Impiego di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;

- 6) - Esclusione totale e/o parziale di sistemi attivi di riscaldamento e raffrescamento, attraverso l'uso di materiali coibenti e traspiranti e di sistemi passivi.

Per la componente impiantistica si segnala che questa Amministrazione ha da tempo intrapreso la costruzione di un anello termofrigido a servizio di tutti i fabbricati del complesso di La Pisana, collegato ad una centrale termica, alla quale dovrà essere connesso anche il nuovo impianto.

### **B.3 Qualità e pregio tecnico delle strutture**

Saranno considerati elementi qualificanti le soluzioni tecniche relative ai sistemi costruttivi, ai collegamenti, ai giunti di costruzione verticali, orizzontali ed inclinati che garantiscano *standard* elevati di sicurezza attiva e passiva rispetto alle sollecitazioni indotte dal sisma e che, al contempo, garantiscano la massima flessibilità degli spazi.

### **B.4 Organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza degli utenti**

Saranno considerati elementi qualificanti i seguenti elementi:

- 1) - Qualità del monitoraggio ambientale delle aree immediatamente adiacenti il cantiere e le zone di lavorazione;
- 2) - Qualità del silenziamento degli apparati di cantiere;
- 3) - Efficacia del trattamento/smaltimento delle acque reflue provenienti dalle lavorazioni di cantiere;
- 4) - Efficacia delle azioni previste per garantire la massima sicurezza nelle aree coinvolte dalle opere di cantiere;
- 5) - Efficacia delle misure finalizzate alla gestione in sicurezza delle interferenze del cantiere con il traffico veicolare e pedonale;
- 6) - Efficacia delle misure finalizzate alla gestione in sicurezza delle interferenze del cantiere con il prosieguo delle attività del plesso;
- 7) - Ulteriori misure di minimizzazione dell'impatto ambientale relative ai processi lavorativi od alle tecnologie impiegate, con particolare riferimento alle misure di gestione e smaltimento dei rifiuti, al risparmio energetico ed idrico.

Relativamente all'elemento di cui al **punto C.1**, il punteggio è assegnato come segue:

il coefficiente  $C_i$  relativo all'elemento tempo, sarà determinato adottando la formula:

$$C_i = \sqrt{T_{min}/T_i}$$

Dove  $T_i$  è il tempo offerto dal concorrente  $i$ -esimo;  $T_{min}$  è il minore fra i tempi offerti dai concorrenti.

Il tempo per la durata dell'appalto, offerto dal concorrente in sede di offerta, non può essere superiore a 1000 giorni naturali e consecutivi e non può essere inferiore a 666 giorni. Qualora un concorrente dovesse proporre un tempo inferiore a tale limite indicato, la commissione adotterà la riduzione massima possibile.

**Articolo 10**  
**DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con DM n. 145/2000, relativamente agli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- b) il presente Capitolato Prestazionale di Appalto;
- c) il Decreto Legislativo n. 163/2006;
- d) il Regolamento approvato con DPR 207/10;
- e) leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- f) leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- g) le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- h) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- i) gli elaborati del progetto definitivo offerto in fase di gara;
- j) gli elaborati del progetto esecutivo anche se non materialmente allegati;
- k) il Piano di sicurezza e coordinamento;
- l) il Cronoprogramma (programma dei lavori);
- m) l'Elenco dei prezzi unitari fornito dall'impresa in fase di offerta, ai fini di eventuali varianti.

Resta inteso che dovrà essere integralmente osservato quanto disposto dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 207/2010 e dal D.M. 145/2000 nelle parti non abrogate.

**Articolo 11**  
**GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'esecutore dei lavori è tenuto al rispetto degli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs n. 163/2006.

L'appaltatore è tenuto a presentare, unitamente alle altre forme di cauzione e garanzia e prima dell'inizio dei lavori, la polizza di responsabilità civile professionale relativa ai progettisti incaricati della progettazione esecutiva, con le modalità di cui all'articolo 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e al DPR n. 207/2010.

La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista.

La garanzia deve avere una massimale non inferiore a € 2.000.000.00

La polizza decorre dalla data d'inizio dei lavori ed ha termine alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio.



**Articolo 12**  
**RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA - SUBAPPALTO**

L'Appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente ivi inclusa quella di cui alla Legge 55 del 19/3/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs 163/2006.

**Articolo 13**  
**SVOLGIMENTO DELL'APPALTO - PROGRAMMA DEI LAVORI**

Dopo la stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completato entro 120 giorni consecutivi.

Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo a favore dell'affidatario.

Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell'approvazione, a verifica (validazione del progetto) secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II del D.P.R. n. 207/2010, a far data dal trentesimo (30°) giorno successivo alla consegna del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall'art. 153, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, per la consegna dei lavori.

Entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa deve presentare un Piano operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere ove sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di piano; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa, entro 10 giorni predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico dell'Impresa, la quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensile ed ogni altra modalità, salvo modifiche al piano operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere preliminarmente approvate od ordinate dal Responsabile del Procedimento.

La Direzione dei lavori potrà, per particolari esigenze, ordinare l'eventuale esecuzione dei lavori, anche per tratti, secondo un ordine diverso da quello previsto dal programma dei lavori, purché ritenga possibile l'esecuzione nel tempo di opere per importi corrispondenti a quelli previsti nel programma dei lavori, restando pertanto l'Impresa obbligata a rispettare il rapporto importi-opere/tempo indicato nel suddetto programma.

Ove l'Impresa ritenga che le modifiche disposte dalla Direzione Lavori all'Ordine di esecuzione delle opere, previste nel programma, non le consentano di rispettare il rapporto importi/tempo originariamente previsto, dovrà comunicarlo per iscritto alla Direzione Lavori, entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle disposizioni, affinché la Direzione Lavori, ove ritenga fondate le obiezioni formulate dall'Impresa, predisponga un nuovo programma di lavori da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione.

La decorrenza dei 15 giorni di cui sopra, senza che si sia avuta alcuna comunicazione da parte dell'Impresa, starà a significare accettazione delle disposizioni ricevute.

Nel caso di perizie di variante, ove ritenuto necessario, la Direzione Lavori predisporrà il programma lavori, relativo alle opere ancora da eseguire, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, unitamente alla perizia di variante.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà al committente di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, con gli effetti stabiliti dall'art.136 del D.Lgs n. 163/2006.

Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione delle opere, indicando con opportune modine i limiti degli scavi, procedendo, altresì, al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.

L'Impresa è anche obbligata alla consegna su supporto informatico e cartaceo degli elaborati grafici di dettaglio verificati con il progetto posto a base di appalto e predisposti per recepire le eventuali modifiche scaturenti dall'esecuzione delle opere, necessarie sia per la misurazione dei lavori che per la banca dati dell'opera finita.

#### **Articolo 14** **PIANO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE DEL LAVORO**

Il piano e/o i piani di sicurezza allegati al contratto e quant'altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, in relazione alla natura dei lavori e dei luoghi, dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti.

---

**Articolo 15**  
**TERMINI PER LA PROGETTAZIONE - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E**  
**TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI -**  
**SOSPENSIONI**

**Consegna dei lavori - inizio e termine per l'esecuzione degli stessi:**

Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra delle imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla data del verbale di consegna.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale, l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 1100 (millecento) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, ovvero entro il termine offerto in sede di gara.

Nel tempo contrattuale si è tenuto conto delle normali previsioni di incidenza di andamento stagionale sfavorevole.

L'Appaltatore dovrà denunciare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Direzione dei Lavori il compimento dei lavori non appena avvenuto.

Il certificato di ultimazione dovrà essere redatto dalla D.L. entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere.

In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penalità di cui al successivo articolo 30.

Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione, si procederà, in contraddittorio tra l'Impresa ed i competenti Uffici, alle operazioni per il passaggio in sorveglianza dell'opera all'Amministrazione (tutto e parte).

Al termine di dette operazioni verrà redatto apposito verbale.

**Sospensioni**

Le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono regolate dalla normativa vigente ed in particolare, da quanto previsto nel Capitolato Generale regolante il presente appalto.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e le opere sospese, nel caso di sospensione parziale.

All'atto della firma del verbale della sospensione, o nei 5 giorni successivi, l'Appaltatore dovrà precisare per iscritto i macchinari e/o le attrezzature che ritiene di dover mantenere in cantiere ed ottenerne il benestare scritto da parte della Direzione Lavori, vistato dal Responsabile del Procedimento.

In ogni caso la guardiania del cantiere durante il periodo di sospensione, rientra tra gli obblighi contrattuali a carico dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

**Articolo 16  
CARTELLI DI CANTIERE**

L'Impresa appaltatrice deve apporre, a suo carico e sul luogo dei lavori, non oltre 5 giorni dalla data della loro consegna, n.2 cartelli, conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729 del 1 giugno 1990.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell'impresa appaltatrice, di tutte le imprese subappaltatrici nonché la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere sempre aggiornati i cartelli, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

I cartelli dovranno avere una dimensione non inferiore a m.1,00 di larghezza e di m.2,00 di altezza e dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Il cartello dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture che saranno comunicate, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.

**Articolo 17  
PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI IN GENERE**

L'appaltatore è libero di rifornirsi dei materiali dove meglio stimi opportuno, purché essi presentino i requisiti offerti in sede in gara ed accettati dall'Amministrazione in sede di approvazione del progetto esecutivo e quelli che, ad integrazione, verranno precisati dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna ed in corso dei lavori, con assoluta facoltà insindacabile, senza diritto da parte dell'appaltatore di chiedere aumento di prezzi o maggiori compensi.

L'appaltatore ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla gara, di fornire in sede di presentazione dell'offerta schede tecniche di dettaglio per i materiali utilizzati ed i relativi giustificativi di prezzo.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione impiegati o da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e invio dei campioni agli istituti di prova che saranno indicati dall'Amministrazione, pagando le relative tasse nei limiti di quanto previsto dall'art. 167 del D.P.R. 207/2010.

Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli Uffici dell'Amministrazione munendoli di suggelli e firme della Direzione Lavori e dell'Impresa, nei modi più atti a garantirne l'autenticità.

### **Articolo 18**

#### **VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE**

Tutti i lavori e le eventuali forniture previsti nel presente appalto debbono essere accettati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore.

La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base delle lavorazioni indicate nel progetto esecutivo; le progressive lavorazioni eseguite saranno desunte dal controllo del computo metrico-estimativo presentato.

È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

### **Articolo 19**

#### **OPERE IN ECONOMIA**

L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore la mano d'opera, i mezzi d'opera, e i materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia secondo le previsioni di progetto.

### **Articolo 20**

#### **REVISIONE PREZZI**

In base all'articolo 133 del D.Lgs 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

### **Articolo 21**

#### **DIREZIONE DEI LAVORI**

La direzione dei Lavori è affidata al Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Informatica, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile, questa amministrazione provvederà ad istituire un apposito Ufficio di Direzione dei Lavori ed a nominarne i componenti. L'amministrazione si riserva la possibilità di nominare un condirettore dei lavori, esterno al Servizio.

---

**Articolo 22**  
**DIRETTORE DI CANTIERE E CAPO CANTIERE**

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore tecnico del cantiere ed il Capo Cantiere (suo preposto), nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale secondo le competenze professionali.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivatigli dal presente Capitolato.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile, per quanto gli compete:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

- che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nella esecuzione dei lavori. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la difformità stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la sospensione parziale o totale dei lavori;
- che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione.
- che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 24 "Controllo del personale impiegato in cantiere";
- il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo, potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
- L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del procedimento.

### **Articolo 23 CONDOTTA DEI LAVORI**

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità, per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori stessi.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Impresa, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta su richiesta.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni dell'ufficio saranno date, per iscritto, alla Impresa ogni qualvolta la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario.

L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordinativi di servizio sarà passibile della penalità di cui al punto 1 dell'art. 30.

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici dell'Amministrazione.

Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire alle Ditte suddette materiali e mano d'opera ai prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisori e impianti già esistenti in cantiere.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e di adeguato numero.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo. Il personale dovrà essere di gradimento della D.L. la quale ha il diritto ad ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori, motivandolo.

Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

L'eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 21 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere a propria cura e spese ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, impiegando a tale scopo la mano d'opera che secondo le circostanze e la estensione del cantiere si dimostrerà necessaria per

accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggettamento ecc.

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario, onde garantirsi sulla tempestività della ultimazione.

L'eventuale lavoro festivo o notturno è da ritenersi compensato con i prezzi di tariffa o a corpo, escludendo qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la Dirigenza da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto a far redigere, a sua cura e spese, da tecnico abilitato, eventuali disegni e calcoli integrativi necessari, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge a semplice richiesta della D.L.

Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute.

La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.

Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile, oltre che della esecuzione delle opere, anche della calcolazione suddetta, nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori.

#### **Articolo 24** **CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE**

L'Appaltatore è tenuto ad esporre, giornalmente, l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dal Capo Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità.

A tal fine l'appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti la qualifica. Questo documento deve essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolge le funzioni di controllo.



Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui al comma precedente, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze dell'Impresa Subappaltatrice) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al direttore dei lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il direttore dei lavori informerà l'Ufficio competente e proporrà l'applicazione a carico dell'appaltatore della penale prevista nel successivo articolo 30.

L'appaltatore è tenuto altresì a presentare settimanalmente alla D.L. in duplice copia, l'elenco riepilogativo delle effettive presenze in cantiere dei propri dipendenti e di quelli di eventuali ditte subappaltatrici, contenente gli stessi elementi degli elenchi giornalieri nonché le date di eventuali cancellazioni dai libri paga intervenute nel corso della settimana.

L'elenco riepilogativo dovrà essere firmato dall'appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.

## **Articolo 25**

### **RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI**

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

L'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, ad assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l'importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.

## **Articolo 26**

### **CONTO FINALE E COLLAUDO**

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 5 giorni.

Il collaudo dei lavori dovrà essere effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei medesimi. Al collaudo sarà preposto un Tecnico di fiducia dell'Amministrazione.

Fino alla data del certificato di collaudo definitivo dell'opera ed alla successiva approvazione da effettuarsi entro due mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche per danni derivanti dall'uso.

La consegna stessa dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavori attestante l'avvenuta esecuzione secondo progetto delle opere e da collaudo statico ai sensi della legge.

L'impresa rimane comunque responsabile, fino al collaudo definitivo, dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale.

L'Impresa peraltro sarà obbligata, fino a quando il collaudo non sarà stato approvato, a rispondere di tutti i difetti derivanti da vizi o negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali impiegati.

Si richiama integralmente quanto disposto in materia dalla D.Lgs 163/2006, art. 141 e dal D.P.R. 207/2010 al Titolo X.

### **Articolo 27** **SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali tutte le spese e gli oneri prescritti dal presente articolo, dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e dal presente Capitolato prestazionale. L'Appaltatore dovrà tener conto di dette spese ed oneri nel formulare la propria offerta. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'appaltatore per l'osservanza di tali spese ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborso previste distintamente nei seguenti articoli.

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, le seguenti spese ed oneri:

- 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 8 del DM 145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
- 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
- 3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori.
- 4) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici ed al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellamento, trasporto di capisaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni costruttivi e di dettaglio delle opere da allegare alla contabilità dei lavori.
- 5) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
- 6) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie e tipo di formato che sarà di volta in volta indicato.
- 7) Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, nonché le spese per qualunque spostamento che dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere e per le sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo sulle medesime.
- 8) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino a quando la D.L. non abbia espresso il proprio benessere.
- 9) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla DL, o dall'organo di collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali utilizzati.
- 10) Il prelievo dei campioni di materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi e la loro consegna presso il laboratorio di cantiere o altro

laboratorio ufficiale autorizzato dalla DL. La predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie e la messa a disposizione, a propria cura e spesa di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Tecnico. Restano a carico del committente le spese relative all'incarico professionale ed alle certificazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente rilasciate dal laboratorio scelto dalla Direzione Lavori stessa, ambedue da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto dal Capitolato Generale d'Appalto. E' fatto esplicito divieto all'Appaltatore di cambiare i luoghi di provenienza dei materiali idonei e già accettati dalla D.L, indicati e non negli atti contrattuali, senza la specifica autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori e l'approvazione del Responsabile del Procedimento.

- 11) Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge vigente, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal collaudatore, che sarà designato e compensato dall'Amministrazione.
- 12) La redazione dei disegni costruttivi di cantiere che dovranno essere forniti in tre copie ciascuno, con relativa copia informatica su supporto digitale.
- 13) La collocazione dei cartelli di cantiere ai termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729 in data 1 giugno 1990.
- 14) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
- 15) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- 16) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature salvo i casi eccezionali e previamente autorizzati.
- 17) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto nel prezzo di contratto d'appalto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
- 18) Le spese per le vie d'accesso al cantiere.
- 19) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento dei danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazione di materiali.
- 20) L'espletamento delle pratiche amministrative necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 1086/71 e 64/74 e ss.mm.ii..
- 21) L'espletamento delle ulteriori pratiche amministrative che dovessero risultare necessarie durante il corso dei lavori.
- 22) La redazione e presentazione di tutti gli elaborati tecnici ai fini del rilascio dei certificati di agibilità.
- 23) In materia di interferenze con i sottoservizi, tutti gli oneri derivanti dalla necessità di reperimento, perfezionamento aggiornamento dei dati attraverso le opportune attività di coordinamento con gli Enti gestori delle reti stesse, nonché per l'ottenimento dei formali *nulla osta*. Sono interamente compensate tutte le spese derivanti da tale attività, la cui responsabilità è da ricondursi esclusivamente all'Appaltatore.

In fase di esecuzione dei lavori, sarà pertanto necessario provvedere, a totale carico dell'Appaltatore, alla realizzazione di opportune strutture provvisorie o definitive per la deviazione del percorso delle reti interferenti di progetto, nonché all'alloggiamento in sede definitiva delle stesse a strutture ultimate, secondo le prescrizioni tecniche impartite dagli Enti gestori dei servizi. L'Impresa è responsabile, nei confronti degli Enti titolari, di qualsiasi danno che si dovesse verificare alle linee incontrate nel sottosuolo per mancata o errata applicazione delle misure di cautela, ivi compresi i danni derivanti dalle eventuali interruzioni di servizio.

L'appaltatore dovrà inoltre assumere a proprio carico, fatto salvo il solo rimborso delle spese, l'espletamento delle pratiche amministrative per l'allaccio alle pubbliche utenze, da perfezionarsi nel termine fissato per i lavori.

- 24) Tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo evidenziato negli atti di gara.
- 25) Tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto; l'appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
- 26) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere.
- 27) Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

## **Articolo 28**

### **RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI**

L'Appaltatore, in riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente e specificatamente dall'art. 129 del D.Lgs 163/2006, sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà all'uopo provvedersi di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall'art. 129 del D.Lgs 163/06.

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.

Per i danni arrecati ai manufatti e beni pubblici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione, tutte le spese a quest'ultima addebitate.

L'Appaltatore s'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della stessa.

Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

## **Articolo 29** **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

### **Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro contribuiti ed aliquote da versare alla cassa edile di mutualità ed assistenza**

- 1) A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria, vigenti durante il periodo di svolgimento dei lavori, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
- 2) L'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 3) Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La stazione provvederà direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo, ovvero regolare esecuzione, e sempre che gli enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze.

- 4) A norma dell'art. 5, D.P.R. 207/2010 l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall'appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo articolo.
- 5) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all'appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.
- 6) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima.
- 7) L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- 8) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- 9) L'Appaltatore è responsabile in solido, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- 10) Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
- 11) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento danni.
- 12) L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'Inail nonché alle Casse Edili, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ecc.
- 13) La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. In occasione del pagamento di ogni singolo stato avanzamento lavori e comunque ogni quattro mesi l'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno rilasciare l'autocertificazione di correttezza contributiva Inail, Inps, Cassa Edile o Edilcassa.
- 14) Al termine dei lavori ed in occasione della liberazione dei decimi di garanzia, l'Impresa e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno rilasciare l'autocertificazione di correttezza contributiva Inail, Inps e Cassa Edile o Edilcassa.

- 15) Detta documentazione sarà utilizzata da parte della stazione appaltante, per la richiesta di rilascio del documento unico di regolarità assicurativa.
- 16) L'appaltatore ai sensi della L. n. 248/2006 risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- 17) La responsabilità dell'appaltatore viene meno se questi verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che tutti i citati adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della documentazione comprovante l'esecuzione di tutti gli adempimenti.
- 18) L'Amministrazione, da parte sua, provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo nel caso in cui siano stati regolarmente eseguiti tutti i citati adempimenti dall'Appaltatore e da tutti i subappaltatori.

#### **Osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed antinfortunistica**

- 19) L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo ed in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.  
L'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti e dalle certificazioni attestanti la regolarità dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non già presentate o acquisite d'ufficio in sede di gara).
- 20) L'appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d'appalto. L'appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d'appalto per colpa dell'aggiudicatario.
- 21) L'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza prima dell'inizio delle relative lavorazioni. È inoltre tenuta a trasmettere alla stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi lavori.

#### **Oneri ed obblighi a carattere generale**

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore gli obblighi e gli oneri di seguito elencati.

- 22) L'appaltatore assume la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione sia verso l'Amministrazione che verso terzi, senza che tale responsabilità possa essere mai menomata né dall'esame, né dalle variazioni che possano essere richieste dalla Direzione dei Lavori, che ha in materia assoluta facoltà di farlo. L'appaltatore, dovrà operare nel rispetto delle norme vigenti. In caso di non rispetto a tale obbligo l'appaltatore sarà passibile della penale indicata negli articoli successivi.
- 23) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell'Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 24) Il mettere a disposizione dei Funzionari della D.L., durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
- 25) La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d'opera presente divisa per l'impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.
- 26) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
- 27) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell'esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 166 e 218 del D.P.R. 207/2010.
- 28) L'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori.
- 29) L'appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte.
- 30) Il consentire l'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa.
- 31) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.
- 32) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 42/2004. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelievo e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo



- che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- 33) Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere.
  - 34) Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.
  - 35) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
  - 36) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
  - 37) La consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell'opera così come costruita, in doppia copia, in controlucido o su supporto magnetico (a scelta della stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione od indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte ad individuare la consistenza ed il percorso dei principali circuiti.
  - 38) Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.
  - 39) A lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio e/o di parti di esso dovrà inoltre provvedere alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

### **Condizioni aggiuntive**

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara:

- 40) di aver preso conoscenza delle opere provvisoriale da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- 41) di aver valutato nell'offerta economica dei presenti lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell'appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisoriale o di sicurezza.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

- 42) Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d'opera per procedere all'esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.
- 43) A norma dell'art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L'Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

### **Articolo 30 PENALITÀ**

#### **30.1 - Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato**

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al successivo punto 2), la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.

Le penalità varieranno da un minimo dello 0,3/1000 (diconsi euro 0,3 per ogni 1000 euro) all'1/1000 (diconsi euro 1 per ogni 1000 euro) dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

#### **30.2 - Violazioni alla presentazione della progettazione esecutiva**

La presentazione del progetto esecutivo oltre i termini stabiliti di giorni 120, comporterà l'applicazione di una penale ammontante ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

#### **30.3 - Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato**

A) Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.

Le accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dall'art. 12 del presente Capitolato, fermo restando ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alla penale dell'1/1000 (diconsi euro 1 per ogni 1000 euro) dell'ammontare netto contrattuale.

Sarà inoltre applicata una penale pari all'1% (uno per cento) del valore di ogni subappalto o

cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore all'1 per mille dell'importo dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna infrazione;

B) Mancato rispetto dei termini di fine lavori:

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, verrà applicata una penale dello 1/1000 (diconsi euro 1 per ogni 1000 euro) dell'importo dell'ammontare netto contrattuale d'appalto con un massimo del 10%.

Se l'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non dovesse essere in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà richiedere al Responsabile del Procedimento una proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso una istanza presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all'istanza di proroga entro trenta giorni dal suo ricevimento

C) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

Violazione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

D) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere (art. 24 del presente Capitolato):

- per la prima infrazione è prevista una penale pari allo 0.02% (venti per ogni centomila euro) dell'importo contrattuale.
- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed i relativi limiti massimi e minimi andranno aumentati del 50%.

E) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore.

Si darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto 1 del presente articolo.

### **Articolo 31 CONTROVERSIE**

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza Arbitrale. Il Foro competente è quello di Roma.